

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE PER IL PERIODO GENNAIO 2013 –
DICEMBRE 2013 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE
ARTIGIANE DEL TESSILE ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E
BAMBOLE GIOCATTOLI DEL VENETO**

Il giorno 30 gennaio 2013, presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Venezia Marghera,

tra:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal presidente regionale di categoria Giuliano Secco con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo ;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dai dirigenti regionale CNA federmoda Toniazzo Rosanna , con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Sig. Umberto D'Aliberti;

e

- la **Filctem – CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal sig. Stefano Facin e dalla sig.ra Tiziana Basso ;

- la **Femca – CISL** regionale del Veneto, rappresentata e dal sig. Carlo Nicolli;

- la **Uilta – UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal sig. Giannino Rizzo,

è stata stipulata la seguente intesa:

premesso che

- il punto 4) del contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010, ha previsto l' Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010(contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art.26 legge 111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento novembre 2011 – ottobre 2012;

- la nuova normativa relativamente all'applicazione della detassazione del salario legato alla produttività;

- per l' erogazione dell' EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati nel medesimo periodo di riferimento.

Le parti verificato (fonti Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo novembre 2011 – ottobre 2012 sono aumentate del + 1,1% rispetto al periodo novembre 2010 – ottobre 2011;
- che il numero dei lavoratori nel periodo novembre 2011 – ottobre 2012 sono aumentati del + 2,3% rispetto al periodo novembre 2010 – ottobre 2011;
- che i due parametri (aziende/lavoratori), rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 18/06/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo novembre 2011/ottobre 2012,

le parti concordano quanto segue:

1) - dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 verrà erogato ai lavoratori (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano del tessile abbigliamento calzaturiero e bambole giocattoli nel periodo di riferimento (novembre 2011 – ottobre 2012) per le ore (ordinarie straordinarie) effettivamente lavorate, l'elemento economico territoriale seguente:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	Quota EET oraria dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
6° S	39,30	0,22717
6°	35,77	0,20677
5°	31,40	0,18150
4°	27,87	0,16110
3°	25,85	0,14942
2°	24,00	0,13873
1°	21,81	0,12610

2) Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante al lavoratore del 2° livello (€ 16,80/mese - € 0,09711/ora) purché abbiano una anzianità aziendale di 12 mesi nel periodo di riferimento

3) L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

4) Le dichiarano che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce accordo collettivo territoriale per l'erogazione di voci retributive collegate a retribuzione di produttività ai sensi del DPCM in attesa di registrazione.

5) Le parti datoriali, con la sigla del presente verbale attestano che tale accordo è conforme alle disposizioni del DPCM e sarà depositato entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso l'Organismo competente.-

6) Il provvedimento relativo alla detassazione sarà comunque soggetto alle ulteriori condizioni poste da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o altre Amministrazioni.-

7) Per quanto non esplicitamente richiamato, si applicano le regole di cui al punto 4) del Contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010.-

Letto, confermato e sottoscritto.- -

f.to
CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI Veneto

f.to
FILCTEM CGIL del Veneto

FEMCA-CISL del Veneto

UILTA UIL del Veneto